2) Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

3) L'Arch Chemicals, Inc., l'Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV sopporteranno le proprie spese.

4) L'European Chemical Industry Council (CEFIC) sopporterà le proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 — Dornbracht / UAMI — Metaform Lucchese (META)

(causa T-1/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo META — Marchio comunitario figurativo anteriore METAFORM — Impedimenti relativi alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e dei segni — Diniego di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Rischio di confusione»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 49, 54, 59, 63-64)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 novembre 2008 (procedimento R 1152/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Metaform Lucchese SpA e l'Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG è condannata alle spese del presente procedimento.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 — Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T-298/09)

«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi esterni per programmi d'istruzione — Aggiudicazione dell'appalto a più offerenti — Classificazione di un offerente — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Cause di esclusione dalla procedura di aggiudicazione di un appalto — Art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento finanziario — Periodo di validità delle offerte — Responsabilità extracontrattuale»

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione sulla classificazione di un offerente nel contesto della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi — Valutazione alla luce degli elementi d'informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso — Mancata violazione dell'obbligo di motivazione (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, nn. 2 e 3) (v. punti 27-31, 54)*